# Spazio all'applicazione retroattiva per le novità di carattere procedurale

Luigi Ferrajoli

La circolare n. 32/E dell'agenzia delle Entrate sulle indagini finanziarie è un testo ponderoso che affronta con approccio sistematico il tema cruciale dei poteri degli uffici in relazione ai controlli.

La materia è stata oggetto di un'ampia rivisitazione a opera della legge 311/2004 e di vari provvedimenti attuativi (da ultimo va ricordata la novella riguardante l'Anagrafe dei conti e depositi effettuata con il Dl 223/2006): circostanze, queste, che rendono quanto mai utile l'occasione colta dall'amministrazione finanziaria per fare il punto sul quadro che si è sedimentato a oggi.

Il documento ripercorre i principi propri della disciplina, che trova le sue fonti di riferimento nelle disposizioni in materia di accertamento tributario contenute negli articoli 32, comma 1, n. 2), 5) e 7) del Dpr 600/73 e nell'articolo 51, comma 2, n. 2), 5) e 7) del Dpr 633/72, affrontando anche il panorama delle interrelazioni, per esempio, con le disposizioni dettate dal legislatore in materia di antiriciclaggio, intermediazione finanziaria e attività fiduciaria.

**IL PROBLEMA DEI PROFESSIONISTI**

L'utilizzo delle disposizioni sui prelevamenti degli autonomi finirà all'esame dei giudici tributari

La circolare cerca di cogliere anche le ragioni del cambiamento, nel senso di far percepire il panorama di fondo che riflette la profonda mutazione intervenuta nell'universo finanziario e creditizio — oggetto di concentrazioni nel settore bancario e dell'ingresso di un più articolato novero di operatori — e l'evoluzione a livello Ocse relativa al rafforzamento degli strumenti di scambio di informazioni tra Stati, con il superamento dell'ormai vetusta previsione del segreto bancario.

Il tutto ha portato a ricercare nuovi equilibri, nel segno del contemperamento, non sempre facile, tra l'interesse pubblico erariale e quello privato alla riservatezza. Con quest'ultimo diritto oggi limitato maggiormente in virtù delle previsioni rafforzative delle potestà istruttorie del Fisco.

Le regole di comportamento e di tutela dettagliate dalla storica circolare n. 116/E del 1996, evocata nell'elaborato, sono state da tempo superate con l'"apertura" al controllo anche delle transazioni "fuori conto" e con la possibilità di utilizzo della presunzione di inversione dell'onere della prova, in maniera paritetica, tanto nei confronti delle imprese che dei professionisti. Era, pertanto, maturo il momento per ridefinire il panorama complessivo dei soggetti interessati, dell'oggetto delle indagini, delle procedure di autorizzazione e acquisizione dei dati, delle garanzie del contribuente, dei canoni di corretto utilizzo delle notizie rilevate e degli adempimenti degli intermediari finanziari.

L'analisi della circolare n.32/E deve pertanto porre in evidenza i punti nevralgici del nuovo approccio dell'Agenzia. Primo tra tutti il problema della valenza temporale della novella, che si sostiene rilevante (in quanto modifica di natura procedimentale) per tutti i periodi d'imposta ancora accertabili alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (1° gennaio 2005).

In relazione a questa indicazione, mentre la conclusione è condivisibile per tutte le modifiche intervenute relativamente ai soggetti che producono reddito d'impresa, qualche dubbio resta sulla valenza sostanziale (e non procedimentale) della disposizione che consente oggi anche per i lavoratori autonomi l'utilizzo della presunzione che equipara i prelevamenti a reddito non dichiarato, in precedenza vigente per i soli ricavi dell'imprenditore.

Questa indicazione, infatti, non attiene solo alla modalità con cui è possibile compiere l'accertamento, ma attribuisce valore ai fini della determinazione della base imponibile a materia (i compensi di lavoro autonomo) in precedenza non contemplata dalla regola presuntiva.

Il professionista oggetto di rilievi conseguenti all'impiego di questa presunzione con riguardo a periodi d'imposta anteriori al 2005 porterà, infatti, certamente la questione al vaglio del giudice tributario.

Non meno importante è il riferimento alla possibilità di utilizzo dei dati contenuti nell'archivio unico informatico istituito dagli intermediari in base alle disposizioni antiriciclaggio della legge 197/1991, che, superando il divieto in precedenza previsto dalla stessa legge, sono oggi acquisibili, sia pure per i soli periodi di imposta anteriori al 2006, allo scopo di acquisire le informazioni relative alle transazioni "fuori conto", non indagabili fino all'entrata in vigore della legge 311/2004 e per le quali le banche non disponevano di basi dati "conferibili" agli uffici procedenti.

Infine, rileva il richiamo alla già citata anagrafe dei conti, disciplinata dal decreto interministeriale 269/2000 e mai decollata, cui la recente manovra-bis ha attribuito nuova ragion d'essere facendola divenire un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria relativa all'esistenza e alla natura dei rapporti, con indicazione dei dati anagrafici dei loro titolari, che verrà implementata per i rapporti in essere al 1° gennaio 2005.